

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1927 del 29 Ottobre 2020

Approvazione della scrittura privata per la risoluzione della controversia instaurata innanzi al Tribunale civile di Bologna con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 c/ ABC Asigurari Reasigurari SA., avente ad oggetto la mancata escussione della polizza fideiussoria n. Serie IH 002188, emessa in data 28/12/2016, nell'ambito dell'istanza Mude n. 0803800400000354092014 presentata dal Sig. Claudio Cariani presso il Comune di Cento

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020, il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate altresì le Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 approvate, da ultimo, con Decreto n. 3106 del 7 novembre 2017.

Premesso che, nell'ambito dell'istanza MUDE nr. 0803800400000354092014, intestata al Sig. Claudio Cariani, presentata presso il Comune di Cento, secondo quanto previsto dalle ordinanze commissariali di riferimento, è stato richiesto dal beneficiario del contributo ed erogato all'impresa incaricata Smeraldo Soc. Coop., a seguito di parere autorizzativo dell'Ente locale competente del 09/09/2015, l'anticipo pari al 15% dell'importo lavori ammesso a contributo, per euro 70.295,49, a fronte del deposito della polizza fideiussoria Serie IH n. 002188 emessa, in data 28/12/2016, dalla ABC Assicurari Reassicurari SA, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

Tenuto conto che:

- l'impresa non ha eseguito i lavori corrispondenti alla quota parte di contributo anticipata, come richiesto dal Comune di Cento con comunicazione del 10/11/2017 CR/2017/39252;
- il Commissario Delegato, con nota del 02/08/2018 Prot.n. CR/2018/30468, ha proceduto a richiedere alla ABC Assicurari Reassicurari S.A. l'escussione della garanzia di cui sopra, per l'intero importo garantito pari ad euro 70.295,49, da rivalutarsi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, secondo l'art. 1 della suddetta polizza;
- ai sensi dell'art. 5 “Pagamento del risarcimento” della polizza e dell'art. 2 “Pagamento del rimborso e rinunce” dell'Allegato Uno alla medesima, la compagnia avrebbe dovuto, entro il termine di 15 giorni, procedere al rimborso a prima e semplice richiesta scritta del Commissario;
- essendo il termine citato ampiamente decorso senza esito, il Commissario Delegato, con nota del 14/11/2018 CR/2018/40101, ha richiesto all'Avvocatura di Stato di agire nelle sedi giudiziarie competenti per ottenere la corresponsione della somma spettante;
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è stato, pertanto, promosso procedimento sommario di cognizione innanzi al Tribunale civile di Bologna, al fine di ottenere la corresponsione

dell'importo previsto dalla garanzia fideiussoria di che trattasi, pari ad euro 70.295,49, da rivalutarsi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre che degli interessi moratori in misura pari al tasso di legge, maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso, ulteriori spese ed onorari;

- in relazione alla suddetta azione giudiziaria, stante la proposizione nei confronti di soggetto di nazionalità rumena e residente in Romania, con decreto n. 386 del 9 marzo 2020, è stato individuato un traduttore per gli atti giudiziari ed è stato dato atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla liquidazione delle competenze spettanti, di complessivi euro 128,70 al lordo delle ritenute fiscali di legge ed eventuali ritenute previdenziali, salvo ulteriori spese occorrenti;
- nel corso del contenzioso il legale della ABC Asigurari Reasigurari SA, Avv. Scofone, ha confermato per le vie brevi all'Avvocatura distrettuale dello Stato la disponibilità della compagnia assicurativa di addivenire ad una chiusura bonaria del contenzioso, con conseguente abbandono del giudizio ed relativa estinzione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., mediante il pagamento della somma di euro 70.295, 49 a titolo di importo capitale, oltre ad euro 200 a titolo di costo di traduzione ed ad euro 1.000 quale quota parte di spese di lite in favore dell'Avvocatura di Stato medesima;

Vista la nota CR 16/10/2020.0019548.U, con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il parere all'Avvocatura di Stato in merito all'opportunità di porre termine al contenzioso in essere secondo le modalità di cui al punto precedente;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, con nota CR 16/10/2020.0019655.E, con il quale si ritengono *“raggiunti gli scopi dell'azione proposta diretti a conseguire le somme destinate alla ricostruzione che altrimenti sarebbero rimaste a carico del soggetto danneggiato. Quanto alla rinuncia agli accessori del credito si ritiene da privilegiare la rapida conclusione della vicenda anche attesa le difficoltà di recupero delle somme nei confronti di un soggetto privo di beni conosciuti sul territorio italiano”*;

Richiamato altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei Conti Regione Emilia-Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale *“alla base della transazione vi dev'essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all'incertezza del giudizio”*;

Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo transattivo;

DECRETA

- 1) le premesse, da intendersi interamente richiamate, sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la scrittura privata tra ABC Asigurari Reasigurari SA e il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, da sottoscrivere nell'ambito del contenzioso instaurato da quest'ultimo innanzi al Tribunale civile di Bologna, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che prevede:

- a) ABC Asigurari Reasigurari SA si impegna al pagamento in favore del Commissario Delegato della somma di € 70.295,49 a titolo di importo capitale, oltre ad € 200,00 a titolo di costo di traduzione, importi da corrispondere direttamente al Commissario Delegato.
Il pagamento dei suddetti importi dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata alle seguenti coordinate bancarie:
o Beneficiario: Commissario Delegato per la ricostruzione
o c/c IBAN: IT 88 M 01000 03245 240200005699
o presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna
o causale: "Adempimento impegni assunti nell'ambito del contenzioso relativo alla mancata escussione polizza Serie IH n. 002188 - Pratica MUDE nr. 0803800400000354092014";
 - b) ABC Asigurari Reasigurari SA si impegna altresì al pagamento di una quota parte delle spese di lite, quantificate in € 1.000,00, da corrispondere direttamente all'Avvocatura di Stato, nelle modalità che saranno indicate dalla stessa;
 - c) il Commissario Delegato, verificati gli adempimenti da parte della ABC Asigurari Reasigurari SA di cui ai due punti precedenti, si impegna ad abbandonare il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. con conseguente estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
 - d) il Commissario Delegato si impegna altresì a restituire alla Compagnia Assicurativa l'atto di quietanza e surroga sottoscritto in uno con l'originale della polizza da riconsegnare da parte del Comune di Cento, competente rispetto alla istanza Mude, presso cui depositato;
 - e) entrambe le parti dichiarano, con l'adempimento degli impegni presi, di non avere null'altro a pretendere in forza di tale garanzia;
- 3) di dare atto che l'accordo di transazione sarà stipulato mediante scrittura privata, in triplice originale, e che la registrazione avverrà solo in caso d'uso ed a carico della parte che riterrà opportuno richiederla;
- 4) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)